

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/1996,
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 18/07/1996.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 **OGGETTO**

Il Consiglio Comunale è l'Organo elettivo del Comune che definisce l'indirizzo politico - amministrativo e ne controlla l'attuazione secondo quanto previsto dallo statuto comunale e dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si richiama all'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, allo statuto Comunale ed alle leggi vigenti.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge ed al presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente; qualora la decisione assunta venisse contestata, decide seduta stante il Consiglio Comunale con votazione palese.

Art. 2 **DIFFUSIONE**

Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I **ADUNANZE**

Art. 3 **LUOGO DELLE RIUNIONI**

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica e può essere comunicato ai cittadini mediante affissione di manifesti murali ove il Presidente del Consiglio rende nota la data e l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art.4 **SESSIONI**

Il Consiglio Comunale si riunisce di norma secondo quanto stabilito dall'art.16 dello Statuto del Comune di Calascibetta, per svolgere le funzioni stabilite dallo stesso nonché i compiti espressamente attribuiti dalle leggi vigenti ed ogni qualvolta si manifesti la necessità.

Le convocazioni del Consiglio Comunale possono essere ordinarie e straordinarie e sono di prima e di seconda convocazione.

Sono ordinarie le sessioni convocate per:

- la discussione della relazione semestrale del Sindaco;
- la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- la discussione e l'esame della relazione finale dei revisori, nonché del conto consuntivo;
- le modifiche allo statuto comunale.

Sono straordinarie tutte le altre convocate per la trattazione di argomenti diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Nel caso in cui si manifesti una situazione tale da non consentire il rispetto dei termini previsti, con pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza le convocazioni straordinarie possono essere altresì indette in via d'urgenza.

Le sedute del Consiglio Comunale possono essere pubbliche o segrete:

- le sedute pubbliche devono svolgersi nei giorni e nelle ore in cui maggiore può essere la partecipazione dei cittadini e devono essere pubblicizzate con l'esposizione presso la casa comunale per l'intera giornata, della bandiera tricolore, e con tutte quelle iniziative che il Consiglio riterrà opportune per stimolare e favorire la partecipazione.

- le sedute sono segrete per:

a) determinazione di legge. E ciò avviene quando si tratta di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

b) determinazione del Consiglio Comunale. Infatti il consiglio, a maggioranza assoluta di voti in forma palese, ha facoltà di derogare al principio, fatti su persone che implicano apprezzamenti, giudizi, valutazioni di condotta, e quando le ragioni di riservatezza e le circostanze degli argomenti sono tali da ritenere opportuno escludere la presenza del pubblico, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario Comunale.

Alle sedute segrete potranno, su espresso invito del Presidente del Consiglio, essere ammessi a partecipare anche il Sindaco o l'Assessore delegato.

Della segretezza della seduta deve esserne fatta espressa menzione sull'avviso di convocazione.

Resta inteso che il Consiglio Comunale impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, quindi i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta sono ritenuti casi limite.

Art.5 **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti, nei quali fissa la data e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, su propria determinazione o dietro specifica richiesta scritta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, per iscritto, di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, o, del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Alle proposte del Sindaco spetta la precedenza nella formulazione dell'ordine del giorno, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, si procederà a norma dell'art. 16 dello Statuto del Comune di Calascibetta.

Art. 6

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, del Sindaco o dell'Assessore delegato dal Sindaco tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato al Prefetto ed al Comitato Regionale di Controllo, e di volta in volta agli organi designati dalla legge e/o regolamenti vigenti in relazione agli argomenti da trattare. I Revisori dei conti possono essere invitati dal Presidente anche su richiesta di un Consigliere, ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

I Consiglieri ed il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare la dichiarazione del messo comunale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo di riunione precisando se si tratta di prima o seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.

L'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini e comunque nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto del Comune di Calascibetta:

- almeno cinque giorni liberi prima della riunione, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- almeno tre giorni liberi prima della riunione qualora si tratti di sessione straordinaria;
- almeno ventiquattro ore prima della riunione, per i casi d'urgenza.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso.

Art. 7

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

Devono, in ogni caso, essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica e dal Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 8

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI **RILASCIO COPIE**

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri (art. 53 L. 142/90) e complete di tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale dal giorno della convocazione della relativa riunione.

Le proposte di deliberazione dovranno essere messi a disposizione dei Consiglieri nei termini sopra citati per le relative convocazioni, in caso di non ottemperanza dei termini previsti, la proposta non potrà essere sottoposta a deliberazione.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

Il Sindaco ed i Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi il tutto anche a semplice richiesta verbale e secondo quanto previsto dalle vigenti norme, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, onde avere garantita la relativa consultazione nei tempi stabiliti per la relativa trattazione.

Art. 9 **INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI**

I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, ed a tal uopo hanno diritto di rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi, e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, anche a semplice richiesta verbale, ai sensi del vigente statuto e secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, anche verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 10 **ACCESSO NELL'AULA CONSILIARE**

Durante le sedute, nessuno tranne: *i Consiglieri Comunali, il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco, il Segretario Comunale, i Revisori dei Conti, i dipendenti nominativamente assegnati al servizio d'aula, i funzionari del Comune e/o i responsabili dei servizi nominativamente invitate dal Presidente per il tramite del Segretario Comunale, le persone delle quali è stata disposta la audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione della natura delle questioni poste all'ordine del giorno*, possono avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo esplicita autorizzazione del Presidente per casi eccezionali.

Apposito spazio dell'aula è riservato ai giornalisti e tecnici degli organi d'informazione che siano espressamente autorizzati dal Presidente.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 11

APERTURA DELL'ADUNANZA **NUMERO LEGALE**

L'adunanza del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione, con una tolleranza non superiore ai dieci minuti.

Il numero legale viene accertato mediante appello nominale.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 13

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto, ne di parlare in nome di Consiglieri assenti.

L'oratore deve rivolgere il discorso all'Assemblea e al Presidente, stando in piedi, salvo che il Presidente l'autorizza a stare seduto.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere o il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco; se essi turbano l'ordine o pronunciano parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente li richiama. Essi possono dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se persistono nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere o il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco, nonostante il richiamo, persistano nel loro atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 14

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione e mantenere un contegno corretto.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed adottare nei casi più gravi gli adeguati provvedimenti in forza della legge.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art 15

PRESIDENZA

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, in caso di parità si terrà conto dell'età.

Art. 16

SCRUTATORI

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, due per la maggioranza ed uno per la minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 17

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nello Statuto del Comune di Calascibetta e alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 18

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Nessuna proposta di deliberazione, che abbia oggetto diverso dai punti messi all'ordine del giorno, può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno; possono essere presentati in aula proposte ed emendamenti che abbiano attinenza con il punto trattato.

Qualora ne fosse fatta richiesta da parte di un Capogruppo o di due o più Consiglieri Comunali, essendo tuttavia presenti almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, e se ne ravvisasse la necessità, può, comunque, essere interrotta la trattazione dei punti scritti all'ordine del giorno per discutere di questioni anche non attinenti l'oggetto della convocazione.

Sull'opportunità decide il Presidente sentito i presidenti dei gruppi consiliari, se il proponente insiste decide il consiglio seduta stante con votazione palese.

Ove l'argomento venga messo in discussione, non possono essere adottate deliberazioni, ma può essere espresso un voto mediante un ordine del giorno, da trattare in altro Consiglio Comunale.

Il Presidente può, tuttavia, dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, fare comunicazioni di affari estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si potranno adottare deliberazioni né si potranno aprire discussioni.

Sulle comunicazioni suddette potranno soltanto essere presentate mozioni da iscrivere all'O.d.G. della seduta successiva.

I Presidenti dei gruppi avranno diritto ed ottenere la parola per celebrazioni di eventi o per commemorare persone e data di particolare rilievo, gli interventi non potranno superare i dieci minuti.

Il Presidente o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, così come recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11 dicembre 1991 n° 48.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Possono, inoltre, intervenire nella discussione il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco senza diritto di voto.

Art. 19

NORME PER LA DISCUSSIONE

La parola è concessa ai Consiglieri, al Sindaco o all'Assessore delegato dal Sindaco, per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti ed è ammessa una sola replica che non deve comunque superare i cinque minuti, salvo deroghe dal Presidente.

Sarà sempre concessa la parola, per non oltre dieci minuti e senza diritto di replica, per mozione d'ordine, richiamo alla legge ed al regolamento per questioni di carattere chiarificatore o di approfondimento o per fatto personale.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, chi chiede la parola deve brevemente indicare in che cosa consiste il fatto personale; il Presidente decide sentiti i Capogruppo consiliari, se il Consigliere insiste decide il Consiglio, senza discussione e con votazione palese.

In qualsiasi momento, è data facoltà, su richiesta di un Consigliere, di proporre una sospensione temporanea dei lavori; il Presidente, preso atto della richiesta, debitamente motivate dal Consigliere, stabilisce la durata della sospensione e indice la votazione.

I richiami al regolamento ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Su tale proposizione decide il Consiglio con votazione palese.

La facoltà di un ulteriore intervento può essere data all'autore della proposta o al relatore per la chiusura della discussione.

Il Presidente ha sempre il diritto di parlare per ultimo.

Quando un Consigliere dissenta da quanto espresso dall'oratore che parla a nome del suo gruppo di appartenenza, o ritenga integrare la discussione con altra argomentazione al fine della migliore presentazione della medesima, può sempre chiedere la parola a titolo personale per esprimere la propria opinione.

Dopo la dichiarazione di voto del punto trattato e comunque a votazione avvenuta non potranno essere consentiti ulteriori interventi sul punto già discusso e votato.

Nessuno può parlare in Consiglio se non abbia avuto facoltà dal Presidente.

Questi, peraltro, può sempre prendere la parola per dare spiegazioni o chiarimenti.

Nessuno ad eccezione del Presidente, può interloquire o interrompere quando altri ha la parola.

Art. 20

EMENDAMENTI

Gli emendamenti e sotto emendamenti alle proposte di deliberazione di norma devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta, salvo brevi e circostanziate modificazioni della proposta stessa.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole del testo della proposta di deliberazione.

Il sotto emendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sotto emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno acquisire i pareri di cui all'art. 53 della legge 08.06.90 n° 142, così come recepito dall'art.1, comma 1 lettera i) della legge reg.le n°48/91.

Gli emendamenti ed i sotto emendamenti proposti devono di norma essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio, qualora venissero presentati in sede di trattazione consiliare, potranno essere deliberati, previa acquisizione dei pareri di cui al citato art. 53 L. 142/90, se prescritti, gli stessi pareri potranno essere acquisiti anche in sede di trattazione; qualora non fosse possibile acquisire detti pareri nella medesima sede, gli argomenti posti

in trattazione, su proposta di un Capogruppo o di un Consigliere, possono a maggioranza palese di voti, essere rinviati nell'ordine di trattazione o ad altra seduta utile.

Le proposte di emendamenti dovranno comunque essere poste ai voti prima dell'argomento principale.

Il presentatore di una proposta, di un emendamento o di un sotto emendamento agli argomenti può sempre ritirarlo prima della votazione, ma se altro Consigliere li riprende a nome proprio, la discussione continua con l'ordine del giorno già iniziato.

La proposta e gli emendamenti che siano stati respinti non possono, nelle stesse condizioni essere ripresentati o riproposti durante la sessione, sia essa ordinaria o straordinaria.

Prima della votazione finale un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che siano opportune.

Il Consiglio sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua voce, delibera con voto palese.

Sopra gli emendamenti già approvati, che sembrino inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione o con alcuna delle sue disposizioni, possono proporsi le necessarie rettifiche.

Art. 21

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa, in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di due Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o precedere nella discussione sul merito.

Art. 22

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i dieci minuti.

Art. 24

MODALITA' DI VOTO

L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, approvato con modifiche, ritirato, rinviato.

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.

Normalmente si adotta la forma palese.

Si procede a votazione segreta nei casi previsti dalla legge.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o altro modo indicato dal Presidente.

La votazione segreta si effettua a mezzo apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale; in caso di votazione segreta, il voto deve essere espresso nell'apposita cabina predisposta all'interno dell'aula consiliare.

I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi e dare, quindi, una succinta spiegazione dell'astensione.

Art. 25

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni chi hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale.

Art. 26

REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 27

ORA DI CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno ed all'ora fissata dandone comunicazione ai Consiglieri assenti, salvo diversa manifestazione di volontà del Consiglio a maggioranza di voto.

CAPO III INTERROGAZIONI E MOZIONI
--

Art. 28
NORME COMUNI

I Consiglieri, esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

Al fine di espletare la loro funzione ispettiva e di controllo i Consiglieri, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente l'attività del Comune e la Collettività amministrata, e possono rivolgere alla presidenza raccomandazioni per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative.

Art. 29
INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta, anche senza motivazione, rivolta al Sindaco per conoscere se un determinato fatto sia vero; se alcuna informazione sia arrivata al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano o intendono prendere talune risoluzioni su oggetti determinati, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

All'interrogazione con richiesta di risposta scritta, si dà corso entro il termine di cinque giorni; se non si richiede risposta scritta il Sindaco ha l'obbligo di dare risposta all'interrogazione nel primo Consiglio Comunale utile.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire al destinatario per il tramite l'Ufficio del Segretario Comunale.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta del Consiglio Comunale, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente, in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio. L'urgenza è proposta dal Consigliere interrogante e votata dal Consiglio a maggioranza.

Il Presidente e/o il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro tre giorni.

Art. 30
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Presidente e/o del Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco o l'Assessore al ramo l'interrogante o gli interroganti possono replicare per dichiarare unicamente se siano soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti ciascuno.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco.

Art.31
INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta o del loro atteggiamento in questioni attinenti all'esercizio delle loro funzioni o che riguardino determinati aspetti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

Ogni Consigliere che intenda rivolgere una interpellanza al Sindaco o alla Giunta ne farà domanda per iscritto.

Le interpellanze saranno discusse nella prima seduta consiliare che avrà luogo dopo la presentazione, purchè siano state già presentate prima della convocazione del Consiglio, e potranno essere illustrate dall'interpellante o da uno degli interpellanti.

In caso diverso è in facoltà del Presidente di consentirne la discussione.

Le interpellanze non trattate nella prima seduta dovranno essere iscritte in principio dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 32
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Le interpellanze saranno svolte, nell'ordine di presentazione, subito dopo le interrogazioni e saranno illustrate dall'interpellante o da uno degli interpellanti.

Se l'interpellante non sarà presente quando arriva il suo turno la sua interpellanza verrà discussa nella seduta successiva.

Se il Consiglio lo consente, le interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate o svolte contemporaneamente.

Nello svolgimento delle interpellanze possono interloquire soltanto i Consiglieri che le hanno presentate ed il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco.

Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore delegato dal Sindaco, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali sia o non sia soddisfatto.

Il tempo concesso per tali dichiarazioni all'interpellante non potrà eccedere i dieci minuti.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore delegato dal Sindaco, deve trasformare l'interpellanza in una mozione, la quale sarà iscritta all'ordine del giorno dall'adunanza successiva.

Art. 33
MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a provocare un'ampia discussione su argomenti di particolare importanza e/o a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco per il tramite l'Ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 34
FORMA DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 35
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno due Consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del “si” e del “no”; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere ad alta voce.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

Art. 36
CONTROPROVA

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 37
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede firmate dagli scrutatori.

La votazione avverrà usando l'apposita cabina predisposta all'interno dell'aula consiliare.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 38
ESITO DELLA VOTAZIONE

Nessuna deliberazione si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Durante la votazione non verrà mai concessa la parola, se non per un richiamo al regolamento.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità delle votazioni, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporsi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa vengono distrutte seduta stante.

CAPO V VERBALI

ART. 39

REDAZIONE E CONTENUTO

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione,
- i Consiglieri presenti e quelli assenti, l'eventuale presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato dal Sindaco;
- l'oggetto della proposta di deliberazione e il relatore della stessa,
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.90 n° 142 così come recepito nell'ambito della Regione Siciliana dall'art. 1 -comma 1° lettera i) della legge Reg.le 11 dicembre 1991 n° 48;
- i Consiglieri, il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro,
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle,
- il nome dei Consiglieri scrutatori.

per la compilazione dei verbali il segretario può essere coadiuvato da altri impiegati della segreteria.

Art. 40

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto ed il motivo del medesimo, ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario.

I membri del Consiglio possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dall'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale, tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 41

VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 42

FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Art. 43

APPROVAZIONE DEI VERBALI

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri il giorno stesso della convocazione dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali si intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 44

RETTIFICA DEI VERBALI

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quando intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso.

Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la relativa delibera inserita nel verbale che viene rettificato.

Art. 45

DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO VI GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI
--

Art. 46
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte dell'altro gruppo.

Appartengono al gruppo misto i Consiglieri che non fanno parte di alcun altro gruppo regolarmente costituito.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, dopo espletati gli adempimenti obbligatori del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo, in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per voti.

Art. 47
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I Capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio che presiede, e/o al Sindaco costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capigruppo".

La conferenza dei capigruppo è competente:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari non sono vincolanti.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 48
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai gruppi Consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture.

Al Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco di concerto con il Segretario Comunale deve assicurare un idoneo locale o stanza del palazzo comunale, in prossimità dell'ufficio di segreteria per adibirla all'ufficio di Presidenza Consiliare deve potere svolgere riunioni, udienze e depositare atti.

L'ufficio del presidente del Consiglio Comunale deve essere dotato di tutte le strutture burocratiche ed organizzative all'espletamento del suo compito.

Art. 49

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, potrà istituire, nel proprio seno, commissioni consiliari, anche, permanenti di indagine, di lavoro e di studio di argomenti specifici o per la regolamentazione di specifiche materie; *nella fattispecie per assicurare la partecipazione dei Consiglieri all'attività amministrativa potranno essere costituite n° 4 commissioni:*

1) commissione servizi generali, la quale si occupa dei problemi inerenti l'organizzazione generale degli uffici, dei servizi comunali e dei problemi finanziari,

2) commissione servizi sociali, la quale si occupa dei problemi inerenti le attività sociali, culturali e ricreative, la scuola, l'igiene e la sanità;

3) commissione sviluppo economico e territorio, la quale si occupa dei problemi inerenti lo sviluppo economico, l'agricoltura, l'edilizia, il V.P.R.G., la pianificazione urbanistica del territorio, le opere pubbliche, il commercio, il lavoro in genere;

4) commissione per lo Statuto Comunale, la quale ha il compito specifico di promuovere le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cittadini; di controllare l'applicazione delle norme statutarie, di predisporre i regolamenti di attuazione e le eventuali proposte di revisione allo statuto in funzione ed in ottemperanza alle normative vigenti.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.

Il Consiglio può altresì, qualora lo ritenga necessario, costituire commissioni speciali per l'esame e la regolamentazione di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata ed il compiti.

Art. 50

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.

L'attivazione delle Commissioni Consiliari spetta al Presidente del Consiglio ove non sia eletto il Presidente tra i Consiglieri Comunali.

Le commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'Amministrazione o loro delegati, con compiti ulteriori di relazionare in merito alle tematiche in esame, e senza diritto di voto.

Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare, se si riscontra la necessità, su invito scritto da parte del Presidente della Commissione Consiliare medesima, il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco e/o gli Assessori nominativamente invitati, senza diritto di voto, che in questo caso devono essere informati del giorno e dell'ora in cui le stesse vengono convocate.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capigruppo interessato.

Le commissioni, tranne quelle ispettive e di controllo e quella per lo statuto, sono formate: da n° 5 Consiglieri Comunali, in cui n° 2 espressione dalla minoranza.

La commissione per lo statuto è formata: dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri, da n° 5 Consiglieri di cui n° 2 espressione dalla minoranza e da un funzionario comunale, quest'ultimo senza diritto di voto.

Le commissioni sono convocate in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno un'ora.

Art. 51 **PRESIDENZA**

Il Presidente della commissione, tranne quelle ispettive e di controllo e quella per lo statuto, viene eletto da tutti i componenti la commissione stessa.

Il Presidente designa tra i componenti della commissione un vice Presidente, che in sua assenza, ne faccia le veci.

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente Comunale.

La Presidenza delle commissioni ispettive e di controllo spetta al Presidente del Consiglio Comunale o al suo delegato.

Il Presidente designa tra i componenti della commissione ispettiva un Vice Presidente, che in sua assenza, ne faccia le veci.

Il Segretario della commissione viene eletto tra tutti i Consiglieri che la compongono.

Alle commissioni ispettive e di controllo non potrà essere posto voto o segreto d'ufficio, per l'espletamento del proprio incarico e limitatamente a questioni o atti inerenti la materia dell'indagine, i componenti, in ogni caso, sono tassativamente tenuti a mantenere riservate le informazioni acquisite durante i lavori della commissione.

Al termine dei lavori delle commissioni di cui al comma precedente, il Presidente presenterà apposita relazione finale su quanto accertato e verificato dalla Commissione al Consiglio, il quale deciderà a maggioranza assoluta di sciogliere o mantenere, per ulteriori accertamenti o controlli, tale commissione.

La Presidenza della commissione per lo Statuto Comunale spetta la Presidente del Consiglio, o ad un delegato.

Il Presidente designa tra i componenti della commissione un vice Presidente, che, in sua assenza, ne faccia le veci.

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo delegato.

Art. 52 **COMPITI E FUNZIONI**

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

A tali effetti essi svolgono funzioni consultive, istruttorie, di indagine, di studio e di proposta e specificatamente:

La I^a commissione servizi generali, ha il compito di esprimere pareri ed avanzare proposte:

a) sui regolamenti comunali e sui regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al Comune e sulle deliberazioni di competenza del Consiglio riguardanti l'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

b) sui programmi riguardanti l'organizzazione del lavoro e le dotazioni organiche di personale ai singoli settori e dei programmi di informazione e aggiornamento del personale;

c) sul servizio di polizia urbana e sui problemi riguardanti il traffico; d) sugli esercizi pubblici;

e) sulla organizzazione dei mercati al minuto ed all'ingrosso, delle fiere, mostre e mercati;

f) sui bilanci previsionali annuali e sullo storno dei fondi;

g) sul conto consuntivo e sugli atti ad esso relativo;

h) sul servizio delle imposte, tasse e tributi e sui contributi e relativo contenzioso.

La II^a commissione servizi sociali, ha il compito di esprimere pareri ed avanzare proposte:

a) sul servizio di assistenza e solidarietà sociale;

b) sul servizio di istituzione pubblica, dell'assistenza scolastica e sui beni culturali;

c) sul servizio, sull'organizzazione e sulla promozione delle attività culturali, ricreative, turistiche, di spettacolo e dello sport;

d) sul servizio, sull'organizzazione e sulla promozione di interventi inerenti l'igiene e la sanità.

La III^a commissione sviluppo economico e territorio, ha il compito di esprimere ed avanzare proposte:

a) sulle attività e gli interventi da adottare, per la promozione e/o la realizzazione, nei settori inerenti l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, l'edilizia, il lavoro e lo sviluppo economico in genere;

b) sull'adozione dei piani regolatori ed altri strumenti di pianificazione urbanistica del territorio;

c) sull'assunzione diretta e sugli appalti di pubblici servizi;

d) sul programma triennale delle opere pubbliche previsto dalla L.R. 10/93;

e) in ordine alla progettazione di opere pubbliche, ai sensi di manutenzione e/o gestione di strade, fognature, ed edifici e/o immobili ed impianti pubblici;

f) in ordine alla gestione ed utilizzazione delle acque potabili ed irrigue;

g) in ordine all'assegnazione di aree per l'edilizia pubblica e sovvenzionata;

h) in ordine all'assegnazione di aree edificabili di proprietà comunale;

i) in ordine all'utilizzazione del patrimonio comunale e/o demaniale;

l) in ordine alla creazione di istituzioni pubbliche comunali;

la IV^a commissione per lo statuto comunale, ha il compito specifico di promuovere le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cittadini; di controllare l'applicazione delle norme statutarie, di predisporre i regolamenti di attuazione e le eventuali proposte di revisione allo statuto in funzione ed in ottemperanza alle normative vigenti:

In generale poi le commissioni possono:

- esprimere parere sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;

- richiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;

- relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato,

- procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;

- esprimere pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Per le questioni di particolare rilevanza, tutte quelle che il Consiglio riterrà tali e, comunque, quando lo prevedono i regolamenti, vengono preventivamente sottoposte all'esame della commissione competente.

Nella fattispecie si stabilisce che dovranno essere sottoposte di rito all'esame delle suddette commissioni le questioni oggetto di deliberazione consiliare relative alle:

- *lettera a, b, f, g, di competenza dalla I^ commissione;*
- *lettera a, c, d, di competenza della II^ commissione,*
- *lettera b, c, d, e, g, i, l, di competenza della III^ commissione;*
- *predisposizione dei regolamenti di attuazione e le eventuali proposte di revisione allo*

Statuto.

Sulle competenze non dettagliatamente specificate nel presente regolamento deciderà il Presidente del Consiglio di concerto con i Presidenti delle commissioni e sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 53

ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Consiliari sono convocate dal proprio Presidente, in sua vece, dal Vice Presidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Della convocazione è data notizia al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Ai lavori delle commissioni o dei Gruppi possono essere invitati i funzionari responsabili.

Art. 54

RIUNIONI PRESIDENTI COMMISSIONI

Almeno una volta all'anno e tutte le volte che ne fanno richiesta i Presidenti, le commissioni di cui al precedente art. 48, si riuniscono congiuntamente per un esame dell'attività complessiva.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 55

VERBALI

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

CAPO VII

Art. 56

DIFENSORE CIVICO

Entro i termini stabiliti dall'art. 66 dello statuto del Comune di Calascibetta, il Consiglio Comunale dovrà ascoltare e discutere la relazione sull'attività svolta dal difensore civico, nell'anno precedente, il quale presenterà al Consiglio le disfunzioni riscontrate e proporrà le soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa; la relazione presentata, dovrà essere resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio.

Il Difensore Civico comunque potrà in qualsiasi momento relazionare al Consiglio Comunale, in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, facendone richiesta al Presidente, il quale provvederà ad inserire nell'ordine del giorno della prima seduta utile dal Consiglio la discussione dell'oggetto della relazione suddetta.

Art. 57 **ADUNANZA APERTA**

In presenza di particolari ragioni sociali o politiche, il Presidente del Consiglio Comunale, di sua iniziativa o dietro richiesta scritta del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati, o di un numero di cittadini elettori pari al dieci per cento (10%), può convocare l'adunanza del Consiglio aperto.

L'adunanza dovrà tenersi entro quindici giorni dalla richiesta e potrà tenersi anche in sede diversa da quella municipale.

L'avviso di convocazione del Consiglio aperto, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dei Consiglieri, del Sindaco, e degli Assessori.

Della convocazione del Consiglio aperto deve essere data massima pubblicità, con tutte quelle iniziative indicate all'art. 5 del presente regolamento e anche a mezzo di inviti personali secondo le modalità previste secondo i casi dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Aperto è presieduto dal Presidente del Consiglio, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per interventi pertinenti la questione trattata.

Gli interventi non potranno superare i dieci minuti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione dell'organo di controllo (CORECO) e dopo la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo dell'Ente.¹

¹ Norma così modificata con delibera di consiglio comunale n. 44 del 18/07/1996

SOMMARIO

Disposizioni preliminari

- art. 1 - oggetto
- art. 2 - diffusione

CAPO I - Adunanze

- art. 3 - luogo delle adunanze
- art. 4 - sessioni
- art. 5 - convocazione
- art. 6 - avviso di convocazione
- art. 7 - ordine del giorno
- art. 8 - deposito e consultazione degli atti - rilascio copie
- art. 9 - informazione ai Consiglieri
- art. 10 - accesso nell'aula consiliare

CAPO II - Svolgimento delle adunanze

- art. 11 - apertura dell'adunanza - numero legale
- art. 12 - disciplina delle adunanze
- art. 13 - comportamento dei Consiglieri
- art. 14 - comportamento del Pubblico
- art. 15 - presidenza
- art. 16 - scrutatori
- art. 17 - attribuzioni del Presidente
- art. 18 - trattazione dell'ordine del giorno
- art. 19 - norme per la discussione
- art. 20 - emendamenti
- art. 21 - questione pregiudiziale e sospensiva
- art. 22 - chiusura della discussione
- art. 23 - chiusura di voto
- art. 24 - modalità di voto
- art. 25 - obbligo di astensione
- art. 26 - revoca o modifica di precedenti deliberazioni
- art. 27 - ora di chiusura della seduta e rinvio

CAPO III - Interrogazioni e mozioni

- art. 28 - norme comuni
- art. 29 - interrogazioni
- art. 30 - svolgimento delle interrogazioni
- art. 31 - interpellanze
- art. 32 - svolgimento delle interpellanze
- art. 33 - mozioni

CAPO IV - Votazioni

- art. 34 - forme di votazione
- art. 35 - votazione per appello nominale
- art. 36 - controprova
- art. 37 - votazione a scrutinio segreto
- art. 38 - esito della votazione

CAPO V - Verbali

- art. 39 - redazione e contenuto
- art. 40 - dichiarazione a verbale
- art. 41 - verbali delle sedute segrete
- art. 42 - firma dei verbali
- art. 43 - approvazione dei verbali
- art. 44 - rettifica dei verbali
- art. 45 - deposito dei verbali

CAPO VI - Gruppi e commissioni consiliari

- art. 46 - gruppi consiliari
- art. 47 - conferenza dei capigruppo
- art. 48 - funzionamento dei gruppi consiliari
- art. 49 - costituzione delle commissioni consiliari
- art. 50 - composizione e funzionamento delle commissioni consiliari
- art. 51 - presidenza
- art. 52 - compiti e funzioni
- art. 53 - adunanza delle commissioni
- art. 54 - riunioni presidenti commissione
- art. 55 - verbali

CAPO VII

- art. 56 - difensore civico
- art. 57 - adunanza aperta

Norme transitorie e finali